



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 86 del 29/11/2018

Adunanza straordinaria – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DEFINIZIONE DELL'ALIQUTA E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2019 - APPROVAZIONE

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **14:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Galliani, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **19** Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n. **82** del **29/11/2018**).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dario Palumberi – nella sua qualità di Presidente, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Ruggeri Matteo, Lollini Alessia, Tonelli Andrea.

Risultano presenti gli Assessori: Abagnato Fabio, Bersanetti Nicola, Bevacqua Concetta, Masetti Massimo, Nanni Paolo, Negrone Barbara.

Successivamente il Presidente del Consiglio comunale introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 5 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

BOSSO MASSIMO	Presente	CIRAULO FRANCO	Presente
CASONI CHIARA	Presente	MOROTTI ALICE	Presente
RUGGERI MATTEO	Presente	CAMARDA LUCA	Presente
FINI GIULIO	Presente	BRUNETTI CARMELA	Presente
LOLLINI ALESSIA	Presente	SETA ERIKA	Presente
PERI LORENA	Presente	PEDICA MIRKO	Assente
GRENDENE ROBERTO	Presente	MURATORI MAURO	Presente
GUIDOTTI ISABELLA	Presente	RAINONE PAOLO	Presente
GURIOLI ANDREA	Presente	CANDIDO LOREDANA	Presente
BARBANI LIBERO	Presente	STEFANELLI STEFANO	Presente
PALUMBERI DARIO	Presente	CEVENINI BRUNO	Presente
ANCARANI ESTER	Presente	TONELLI ANDREA	Presente
CINTI FEDERICO	Assente		

PRESENTI N. 23

ASSENTI N. 2

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DEFINIZIONE DELL'ALIQUOTA E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2019 - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con il decreto legislativo 360 del 28 settembre 1998 il legislatore ha introdotto la possibilità per i Comuni di istituire un'addizionale comunale all'IRPEF, precisando altresì, al comma 3 dell'art. 1, che:

“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.”

Ricordato che il Comune di Casalecchio di Reno si è avvalso della predetta facoltà, per la prima volta, nell'anno 2002 (deliberazione istitutiva CC n° 115 del 17 dicembre 2001);

Rammentato che la variazione dell'aliquota IRPEF è stata successivamente bloccata con l'approvazione della legge 289/2002 sino a tutto il 2006;

Vista la deliberazione CC n. 15 del 22 gennaio 2007, con la quale, a seguito dell'approvazione della legge 296/2006, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è stata rideterminata nella misura dello 0,6%, con la previsione di una soglia di esenzione unica stabilita al valore di 8.000 euro di reddito personale complessivo;

Dato atto che – successivamente - per effetto del disposto dell'articolo 77 bis comma 30 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge 133/2008, è stato nuovamente disposto il blocco della facoltà di variazione dell'aliquota comunale IRPEF quanto alla possibilità di incremento delle aliquote;

Visto il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni con la legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale ha previsto, all'articolo 1 comma 11 che: “La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5.”;

Dato atto, quindi, che è stata temporaneamente ripristinata la facoltà di far ricorso alla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF entro il limite fissato dalla norma (0,8 per cento massimo);

Visto l'articolo 1 comma 4 del citato decreto legislativo 360 del 28 settembre 1998, il quale ha previsto che:

“L'addizionale e' determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso

anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale e' dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima e' effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, ((...)). “

Richiamato il disposto del comma 3 bis del citato D Lgs 360/1998, il quale prevede che: “Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.”

Dato atto che si è provveduto, da ultimo, alla determinazione in aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF con la deliberazione C.C. n. 12 del 19 marzo 2015, stabilita in ammontare pari allo 0,7% e alla contestuale variazione in aumento della soglia di esenzione, fissata, con la stessa delibera, nel valore di 12.000 euro;

Richiamato il disposto dell'articolo 1 comma 26 della legge 208 del 2015, con il quale è stato disposto il blocco della possibilità di variazione dell'aliquota dei tributi locali;

Richiamata la deliberazione CC. n. 10 del 10 marzo 2016, che ha confermato per l'anno 2016 il regime fissato con la richiamata delibera CC n. 12/2015;

Richiamata, altresì, la deliberazione CC. n. 92 del 14/12/2017, che ha confermato per l'anno 2018 lo stesso regime di aliquota e soglia di esenzione in vigore nell'anno 2017 (aliquota 0,7% e soglia di esenzione a 12.000 euro);

Dato atto che lo schema di legge di stabilità per l'anno 2019, in corso di approvazione al Parlamento, non prevede l'ulteriore estensione del blocco alla variazione in aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

Considerato, tuttavia, che la Giunta Comunale ha predisposto una ipotesi di Bilancio 2019 che prevede il raggiungimento dell'equilibrio finanziario mediante conferma delle misure di aliquota e soglia di esenzione dell'addizionale IRPEF già in vigore nel 2018, per cui è necessario deliberare la conferma delle stesse misure già in vigore nel corrente anno;

Visto il decreto legislativo 360 del 28 settembre 1998, istitutivo dell'addizionale comunale IRPEF, nel testo consolidato derivante dalle modifiche ed integrazioni vigenti;

Evidenziato, che a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 360 del 1998, nel testo coordinato con le modificazioni apportate dall'articolo 1 comma 142 della legge 296 del 2006, è previsto che il Comune possa far ricorso alla facoltà di variazione dell'aliquota di compartecipazione “con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ... con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002”;

Constatato, dunque, che a norma del predetto articolo è attribuita direttamente al Consiglio Comunale la competenza all'adozione della deliberazione (atto a contenuto regolamentare) mediante la quale stabilire la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF, come risulta dal richiamo all'esercizio della potestà regolamentare indicata dall'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997;

Ribadito che la determinazione dell'aliquota e della soglia di esenzione eventuale dell'addizionale IRPEF deve aver luogo mediante regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997;

Ricordato che in base a tale disposizione i Comuni adottano norme di rango regolamentare entro il termine per l'adozione del Bilancio di previsione, soggette a rituale procedura di pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e idonee ad esplicare effetti dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato il disposto dell'articolo 1 comma 169 della citata legge 296/2006, ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Dato atto che con la deliberazione GC 84 del 23 luglio 2018 è stato approvato l'aggiornamento per il triennio 2019 – 2021 al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019 - 2021;

Visto l'articolo 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito in legge con modificazioni con la legge 214/2011, il quale prevede:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Sentita la Giunta Comunale;

Sentita altresì la Commissione Consiliare competente in materia che ha espresso il relativo parere in atti in data 26 novembre 2018;

Uditi:

- L'illustrazione dell'Assessore Bevacqua.

- I seguenti interventi in sede di discussione generale: Consigliere Rainone (Movimento 5 stelle); Assessore Bevacqua; Consigliere Tonelli (Lista Civica Casalecchio di Reno);

Dato atto che in data 26 novembre 2018 è stato acquisito agli atti il parere obbligatorio espresso sul presente atto a contenuto regolamentare espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti a norma dell'articolo 239, lettera b) punto 7) del Testo Unico degli Enti Locali, d. Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra indicati

Visto l'esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Presenti: 23

Votanti: 23

Favorevoli: 16 (Gruppo P.D.)

Contrari: 7 (Gruppi Movimento 5 stelle, Lista Civica Casalecchio di Reno, Forza Italia, Lega Nord)

il Consiglio

DELIBERA

1. di prendere atto che lo schema di Bilancio 2019 predisposto dalla Giunta Comunale prefigura il conseguimento del pareggio finanziario e la realizzazione degli interventi in esso iscritti mediante la conferma dell'applicazione dell'aliquota 0,7% e della soglia di esenzione di 12.000 euro annui dell'addizionale comunale IRPEF, in aderenza a quanto stabilito dal decreto legislativo 360 del 1998, istitutivo dell'addizionale comunale IRPEF, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 1 commi da 142 a 144 della legge 296 del 27.12.2006;
2. di far ricorso, pertanto, ai fini del raggiungimento del pareggio del Bilancio 2019 e per conseguire gli obiettivi in esso iscritti e garantire la realizzazione dei servizi voluti, alla potestà regolamentare generale sancita dall'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997, mediante determinazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno 2019 nella misura dello 0,7% e della soglia di esenzione nella misura di 12.000 euro, per una previsione di entrata determinata tenendo conto sia del trend storico dell'ultimo triennio, sia di valutazioni di salvaguardia degli equilibri complessivi del Bilancio, applicando un risultato previsionale prudenzialmente inferiore alla media minimo/massimo ricavabile con l'ausilio del software di simulazione del gettito reso disponibile dal Dipartimento delle Finanze sul Portale del Federalismo;
3. di stabilire, quindi, per quanto in premessa rappresentato, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del d. lgs. 446/1997 e ss.mm., le seguenti misure di aliquota e soglia di esenzione per l'anno 2018:
 - misura dell'aliquota per l'anno 2019: 0,7%
 - misura della soglia di esenzione per l'anno 2019: 12.000 euro (misura riferita al reddito personale complessivo)
4. di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro trenta giorni dall'intervenuta esecutività per la pubblicazione secondo le modalità indicate al comma 13 bis e 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella legge 22/12/ 2011 n. 214 (pubblicazione tramite l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale; l'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione delle stesse sul predetto sito informatico).



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente
Dario Palumberi

Il Segretario Generale
Raffaella Galliani



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

Proposta N. 2018 / 889
Servizio Entrate

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DEFINIZIONE DELL'ALIQUTA E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2019 - APPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

Proposta N. 2018 / 889
Servizio Entrate

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DEFINIZIONE DELL'ALIQUTA E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2019 - APPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Il Responsabile di Servizio economico finanziario
BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 86 del 29/11/2018

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 07/12/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 07/12/2018

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOLDRINI MATTEO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 86 del 29/11/2018

Certificato di Esecutività

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DEFINIZIONE DELL'ALiquOTA E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2019 - APPROVAZIONE.

Visto l'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata in data 07/12/2018 è diventata esecutiva per decorrenza dei termini il 18/12/2018.

Casalecchio di Reno li, 18/12/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa GALLIANI RAFFAELLA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 86 del 29/11/2018

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 07/12/2018 al 22/12/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 24/12/2018

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COMERCI FONTINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)